



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI
UVAC PIF Emilia Romagna

Drssa Paola Fadda e Drssa Ornella Peppi

Ravenna, 9 giugno 2021

Organigramma P.C.F. Ravenna e P.C.F. Bologna:
personale addetto ai controlli

FADDA Paola *Direttore UFFICIO Dirigente Veterinario II Livello*

Veterinari Dirigenti:

Brunoni Simone *(Incarico Struttura Semplice PCF BOLOGNA)*

Peppi Ornella *(Incarico Struttura Semplice PCF RAVENNA)*

Anichini Laura *(PCF RAVENNA e PCF BOLOGNA)*

Bacchiocchi Federico *(PCF RAVENNA e PCF BOLOGNA)*

Martelli Bonessi Massimiliano *(PCF RAVENNA e PCF BOLOGNA)*

Zampetti Antonio *(PCF RAVENNA e PCF BOLOGNA)*

Tecnici della prevenzione:

Giuseppe Marrali *PCF RAVENNA*

Martina Casadio *PCF RAVENNA*

Piero Silvestri *PCF RAVENNA*

Elisabetta Lepore *PCF RAVENNA*

Martina Ciattaglia *PCF BOLOGNA*

Riccardo Fioravanti *PCF BOLOGNA*

Quadro armonizzato: estensione del campo di applicazione riferito alla intera filiera agroalimentare

Reg. (CE) 882/2004

Relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Reg. (UE) 2017/625

Relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

Istituzione dei Posti di Controllo Frontalieri: armonizzazione dei controlli su animali e prodotti in ingresso nell' UE

Considerando (56)

«.....istituire, in sostituzione dell'attuale quadro normativo frammentato relativo ai controlli, un sistema comune integrato di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri in modo da gestire tutte le partite che, dato il rischio che possono comportare, dovrebbero essere controllate al loro ingresso nell'Unione».

Quadro comune per i controlli alle frontiere su tutti gli animali e le merci che entrano nell'UE

Controlli di frontiera: la definizione di "Posti di Controllo frontalieri (PCF)" sostituisce le definizioni dei Posti d'Ispezione Frontalieri (PIF) e dei Punti di Entrata Designati (PED) di ingresso

Requisiti minimi per impianti, attrezzature e personale qualificato: si applicano in tutti i PCF.

Un documento unico standard (documento sanitario comune di entrata: **DSCE**) sarà utilizzato dagli operatori per la notifica preventiva delle spedizioni

Il DSCE verrà trasmesso al PCF via IMSOC grazie all'integrazione dei sistemi informatici esistenti

Reg. (UE) 2017/625 art. 64 – Requisiti minimi dei P.C.F.

I P.C.F. sono situati nelle immediate vicinanze del punto di entrata nell'Unione e dispongono di una serie di requisiti minimi, tra i quali:

- a) **numero di addetti adeguatamente qualificati**;
- b) **locali e strutture adeguati** alla natura e al volume delle categorie di animali e merci trattate;
- c) **attrezzature idonee** a consentire l'esecuzione di controlli ufficiali;
- d) **tecnologie e attrezzature necessarie** per il funzionamento dei sistemi informatici comunitari e nazionali;
- e) **accesso ai servizi dei laboratori ufficiali** in grado di fornire i risultati delle analisi;
- f) di **dispositivi adeguati per trattare correttamente le diverse di categorie di animali e merci** per prevenire gli eventuali rischi da contaminazione incrociata;
- g) meccanismi per **rispettare le norme di biosicurezza**

La Commissione può, mediante atti di esecuzione, precisare i requisiti dei P.C.F. al fine di tenere in considerazione aspetti specifici e necessità logistiche connessi all'esecuzione dei controlli ufficiali:

Reg. di esecuzione (UE) 2019/1014 che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei P.C.F. compresi i centri di ispezione C.I.F.....omissis

Reg. (UE) 2017/625 - art. 60

ciascuno Stato membro [mette a disposizione su internet gli elenchi aggiornati dei posti di controllo frontaliere sul suo territorio](#) con le seguenti informazioni per ciascuno di tali posti:

- a) recapiti;
- b) orari di apertura;
- c) l'esatta ubicazione e la precisazione se il punto di entrata sia sito in un porto, in un aeroporto, su ferrovia o su strada;
- d) le categorie di animali e merci di cui all'articolo 47, paragrafo 1, per le quali esso è stato designato.

<https://www.salute.gov.it/portale/uvacpif/elencoPcf.jsp?lingua=italiano&area=uvac-pif&menu=vuoto>



[Home](#) / [Posti di Controllo Frontalieri e Punti di Controllo - Elenco](#)


Elenco Posti di Controllo Frontalieri e Punti di Controllo

Elenco dei Posti di Controllo Frontalieri autorizzati per i controlli ufficiali all'importazione di animali (LA), prodotti di origine animale (POA), prodotti di origine non animale (PNAO) - (articolo 47, paragrafo 1, lettere a), b), d), e), f) del regolamento (UE) 2017/625) e dei Punti di Controllo (articolo 53, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/625)

Posto di controllo frontaliere	Recapiti	Codice TRACES	Tipo di trasporto	Centri d'ispezione	Categorie di animali e merci e specifiche	Specifiche aggiuntive relative all'ambito della designazione

Situazione dopo il 14 dicembre 2019 P.C.F. (Posti Controllo Frontalieri)

PCF: 30
• 8 aeroporti
• 22 porti



REG. (CE) N. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

Art.11 Alimenti e mangimi importati nella Comunità

Gli alimenti e i mangimi importati nella Comunità per esservi immessi sul mercato, **devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti dalla Comunità** o quando tra la Comunità e il paese esportatore esiste un accordo specifico, **le disposizioni ivi contenute**

Reg. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi

Art. 23 Gli importatori del settore dei mangimi che importano mangimi da Paesi terzi assicurano che vengano effettuate importazioni soltanto alle seguenti condizioni:

- a) **il paese terzo figura in un elenco comunitario** dai quali sono autorizzate le importazioni di mangimi
- b) **lo stabilimento di invio figura in un elenco** redatto e tenuto aggiornato dal paese terzo da cui sono autorizzate le importazioni di mangimi
- c) il mangime è stato **prodotto dallo stabilimento di invio o da un altro stabilimento figurante nell'elenco** di cui alla lettera b) o nella Comunità
- d) **Il mangime soddisfa le seguenti condizioni:**
 - i requisiti igienico sanitari stabiliti nel presente regolamento e in qualsiasi altro strumento normativo comunitario che fissi regole per i mangimi;
 - le condizioni che la Comunità riconosce almeno equivalenti a ciò;
 - se esiste un accordo specifico tra Comunità e il paese terzo di esportazione, i requisiti in esso contenuti

Art. 24 Provvedimenti provvisori

In attesa della redazione degli elenchi di cui all'art. 23, paragrafo 1, lettera a) e b), le importazioni continuano ad essere autorizzate alle condizioni previste dall'art. 6 della direttiva 98/51, recepita nel nostro ordinamento con **D.P.R. 433/2001**

Mangimi di origine animale

gli elenchi di cui alle lettere a) e b), relativi ai Paesi terzi e agli stabilimenti di invio, sono già stati predisposti per le materie prime per mangimi di origine animale e per gli alimenti destinati ad animali da compagnia, le interiora aromatizzanti e gli articoli da masticare disciplinati dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e Reg. (UE) n. 142/2011. Pertanto per i mangimi contenenti prodotti di origine animale esistono:

elenchi di Paesi Terzi autorizzati

elenchi di stabilimenti autorizzati, pubblicati ed aggiornati dalla Commissione Europea sul sito specifico

modelli di certificato tramite il quale le autorità competenti del Paese Terzo esportatore garantiscono la conformità della partita ai requisiti fissati dalla UE .

Mangimi di origine non animale

non sono ancora stati predisposti gli elenchi di cui sopra, pertanto nelle more della predisposizione, il Reg. (CE) n. 183/2005 prevede che le importazioni continuino ad avvenire secondo le condizioni stabilite dall'articolo 6 della Direttiva 98/51/CE, recepita nel nostro ordinamento col DPR 433/2001, in particolare all'articolo 15.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2007) della commissione e la decisione 2007/275/CE della Commissione

Gli elenchi di animali e di prodotti da sottoporre a controlli, sono strutturati in **Capitoli** che corrispondono ai pertinenti capitoli nella nomenclatura combinata **(NC)** figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio e sono ordinati in **Tabelle** suddivise in tre colonne:

Colonna 1 – Codice NC;

Colonna 2 – Designazione delle merci: a carattere puramente indicativo perché le merci sono determinate dai codici NC;

Colonna 3 – Precisazioni e spiegazioni: in questa colonna sono fornite precisazioni sugli animali e sulle merci compresi i riferimenti normativi.

Ingresso nell'Unione - regole principali

Rischio più elevato (art.47)

Categorie di animali, prodotti di origine animale, prodotti germinali, sottoprodotti di origine animale, piante, alimenti di origine non animale (elenco con codice di nomenclatura doganale)

da controllare nel **PCF** designato **di primo arrivo**

controlli documentali, d'identità, materiali stabiliti, sulla base del rischio, in base a programmazioni nazionali, alle frequenze di controlli e a misure cautelari fissate dall'UE

Rischio meno elevato (art. da 44 a 46)

Animali e merci i cui rischi non richiedono controlli obbligatori presso i posti di controllo

da controllare in qualsiasi posto adeguato all'interno del territorio doganale dell'UE scelto dall'autorità competente, compresi i PCF

controlli periodici basati sul rischio con frequenza adeguata (stabilita da Stati Membri)

Si applicano le stesse regole in caso di non conformità

Reg. (UE) 2017/625 - Titolo II Capo V Controlli ufficiali sugli animali e sulle merci in entrata nell'Unione Europea

Art. 43: i controlli ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nella UE sono organizzati in base al rischio....

Art. 47: animali e merci soggetti a controlli ufficiali ai P.C.F di primo ingresso nell'Unione:

- a) animali;
- b) prodotti di origine animale, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale;
- c) **piante, prodotti vegetali..... (competenza del fitosanitario)**
- d) merci per le quali la Commissione ha stabilito che è necessario un provvedimento che impone un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata nella UE;
- e) animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza conformemente al Reg. (UE) 178/2002 art.53;
- f) animali e merci in relazione alla cui entrata nella UE sono state stabilite condizioni o misure che impongono di accertare la conformità alle condizioni o misure di cui sopra;

Art. 44: controlli ufficiali di animali e merci diversi da quelli soggetti a controlli ufficiali presso i P.C.F.

le autorità competenti effettuano i controlli ufficiali periodici **in base al rischio** con frequenza adeguata su animali e merci che entrano nella UE e a cui non si applicano gli art. 47 e 48.

I controlli ufficiali sono effettuati in un luogo adeguato all'interno del territorio doganale della UE, quale il P.C.F. ma anche altri luoghi quali: punto di entrata, punto di immissione in libera pratica, depositi e locali dell'operatore responsabile della partita, luogo di destinazione.

Animali e merci soggetti a controlli ufficiali presso i posti di controllo frontaliere (Articolo 47)

sono sottoposte ai controlli presso i posti di controllo frontaliere le seguenti categorie di animali e merci che entrano nell'Unione:

- Animali;
- Prodotti di origine animale, materiale germinale e sottoprodotti di origine animale;
- fieno e paglia;
- prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale («prodotti compositi»);

- Merci provenienti da alcuni paesi terzi sottoposte ad un incremento temporaneo dei controlli ufficiali;
- Animali e merci sottoposte a misure di emergenza;
- Animali e merci sottoposte a misure di controllo per accertare il rispetto delle prescrizioni specifiche imposte ad es. ad un determinato Paese terzo.

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti stabiliti con specifici elenchi ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031 (relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante);

Legge 4 ottobre 2019, n. 117 pubblicata sulla G.U. serie generale n. 245 del 18 ottobre 2019 (legge di delegazione europea 2018)

Art.12

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 (...)

comma h) adeguare e riorganizzare i posti di controllo frontaliere, ai quali sono trasferite le competenze dei posti di ispezione frontiera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della Salute, anche sotto il profilo delle dotazioni strumentali e di personale, per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625.

DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2021, n.24

Art.1 Finalità e ambito di applicazione

Comma 1

I PCF sono deputati ai controlli ufficiali sulle partite destinate all'importazione nella UE nei settori (art.1 p.2 Reg.(UE) 2017/625):

- **a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l'integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l'informazione dei consumatori, la fabbricazione e l'uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;**
- ~~• b) l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM) a fini di produzione di alimenti e mangimi;~~
- **c) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell'uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l'informazione dei consumatori;**
- **d) le prescrizioni in materia di salute animale;**
- **e) la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l'uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;**
- **f) le prescrizioni in materia di benessere degli animali;**
- ~~g) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;~~
- ~~h) le prescrizioni per l'immissione in commercio e l'uso di prodotti fitosanitari e l'utilizzo sostenibile dei pesticidi, ad eccezione dell'attrezzatura per l'applicazione di pesticidi;~~
- ~~i) la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici;~~
- ~~j) l'uso e l'etichettatura delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle specialità tradizionali garantite.~~

ALTRI DICASTERI ACQUISIRANNO LE COMPETENZE «CANCELLATE»

DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2021, n.24

ART 1 Comma 2

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai posti d'ispezione frontaliere del Ministero della salute sono trasferite le competenze degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei settori di cui al comma 1. I posti d'ispezione frontaliere acquisiscono la denominazione di **posti di controllo frontaliere** e le competenze loro attribuite dal regolamento (UE) n. 2017/625 e dal presente decreto. La loro direzione è affidata a medici veterinari del Ministero della salute con qualifica dirigenziale.

Art 1 Comma 3

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i riferimenti ai posti d'ispezione frontaliere e agli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, limitatamente alle competenze di cui al comma 2, contenuti nella normativa vigente, si intendono riferiti ai **posti di controllo frontaliere del Ministero della salute**.

DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2021, n.24

Art 1 Comma 4

Controllo ufficiale da effettuarsi presso il PCF di primo ingresso in Italia, su ciascuna partita di:

- Animali
- Prodotti di origine animale, materiale germinale (sperma ed embrioni), sottoprodotti di origine animale, paglia e fieno, prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale, sia prodotti trasformati di origine animale («prodotti compositi»)
- Merci e animali provenienti da Paesi terzi per i quali è stato deciso che è necessario un incremento temporaneo dei controlli ufficiali a causa di un rischio noto o emergente o in quanto si ha motivo di temere che possano aver luogo gravi e diffusi casi di non conformità
- Animali e merci oggetto di misure di emergenza (art.53 del Reg (CE) n.178/2002 e art.249 del Reg.(UE)n. 2016/429)
- Animali e merci che necessitano di particolari condizioni o misure da accertare al momento dell'ingresso (art.126 o art.128 del Reg.(UE)n. 2017/625 o in base alla normativa di cui art.1 par.2 di tale regolamento)
- Alimenti e mangimi oggetto di misure cautelari urgenti (art.54 del Reg.(CE)n. 178/2002)

COSTI A CARICO DELL'OPERATORE

BLOCCO UFFICIALE DELLA PARTITA

DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2021, n.24

Comma 5

Sulle partite di merci, ricadenti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere *a*) e *c*), del regolamento (UE) n. 2017/625 **non sottoposte ai controlli di cui al comma 4**, sono organizzati **controlli ufficiali periodici in base al rischio e con frequenza adeguata presso il posto di controllo frontaliere di primo ingresso in Italia o presso il punto di controllo** come definito dall'articolo 53, paragrafo 1, lettera *a*), e paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea;

Comma 6

Per i fini di cui al **comma 5**, **il Ministero della salute programma e coordina l'esecuzione dei controlli, sulla base di un piano nazionale di monitoraggio** predisposto sulla base dei criteri contenuti nell' articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/625.

DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2021, n.24

Art. 2 Organizzazione dei controlli

Comma 1

Per ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui **all'articolo 1, comma 4**, l'operatore responsabile della partita, **prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliere**, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel **sistema informativo TRACES** la parte pertinente del documento sanitario comune di entrata **(DSCE)** conformemente agli articoli 56, 57 e 58 del regolamento (UE) n. 2017/625 e agli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione, con tutte le informazioni necessarie per l'identificazione immediata e completa della partita e della sua destinazione.

Comma 2

I controlli ufficiali dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute sugli animali e sulle merci, che rientrano tra quelli elencati **all'articolo 1, comma 4**, sono effettuati conformemente agli articoli **da 47 a 72** del regolamento (UE) n. 2017/625 e agli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione.

Comma 3

Se i controlli documentali, i controlli di identità, i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al comma 2 rivelano che gli animali e le merci **non sono conformi** alla normativa dell'Unione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 del regolamento (UE) n. 2017/625 e degli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per l'attuazione delle citate disposizioni. **Le disposizioni di cui al presente comma adottate ai sensi degli articoli 66, 67 e 69 del regolamento (UE) n. 2017/625 si applicano a spese dell'operatore.**

DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2021, n.24

Art 2

Comma 4

Al fine di consentire l'organizzazione e il coordinamento dei controlli nonché la tracciabilità di tutte le partite di merci, **ricadenti nei settori di cui all' articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento (UE) n. 2017/625 che non rientrano tra quelli elencati all'articolo 1, comma 4**, l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliere, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES la parte pertinente del DSCE.

Comma 5

Sulle partite di merci di cui al **comma 4**, i posti di controllo frontaliere effettuano i controlli ufficiali in conformità alle disposizioni contenute negli articoli **da 44 a 46** del regolamento (UE) n. 2017/625 e negli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione e sulla base del piano nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, e rilasciano il relativo DSCE.

Comma 6

Sulle partite di merci di cui al **comma 4 non sottoposte ai controlli periodici sulla base del piano nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6**, il posto di controllo frontaliere effettua la verifica della corretta compilazione nel sistema informativo TRACES della prima parte del DSCE da parte dell'operatore e provvede a completare la seconda parte. **In tali casi il DSCE costituisce solo un documento di notifica dei dati e pertanto non assume valenza di certificazione sanitaria in quanto esclusivamente finalizzato a consentire la tracciabilità della merce fino all'azienda sanitaria competente sulla struttura di destinazione finale.**

DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2021, n.24

Art 2

Comma 7

Se i controlli documentali, i controlli di identità, i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al comma 5 rivelano che le merci **non sono conformi** alla normativa dell'Unione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 3, e all'articolo 65 del regolamento (UE) n. 2017/625 e dei pertinenti atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per l'attuazione delle citate disposizioni. **Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a spese dell'operatore responsabile della partita.**

Comma 8

Nel caso di controlli ufficiali su animali e merci effettuati ai sensi dei commi 2 e 5 che prevedano campionamenti, analisi, prove o diagnosi **deve essere assicurato all'operatore responsabile della partita il diritto ad una controperizia, a spese dell'operatore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento (UE)n. 2017/625.**

DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2021, n.24

Art. 3 Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere

Comma 1

Sono esentati dalle modalità di controllo previste dagli articoli 1 e 2 le categorie di animali e di merci individuate **all'articolo 48** del regolamento (UE) n. 2017/625, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati pertinenti adottati dalla Commissione europea in applicazione del citato articolo.

Comma 2

Le merci di cui **all'articolo 48, lettera a)**, del regolamento (UE) n. 2017/625 **costituite da prodotti di origine animale** **sono esentate** dalle modalità di controllo previste dagli articoli 1 e 2 a **condizione che la loro importazione sia stata preventivamente autorizzata dal Ministero della Salute** e non possono essere destinate ad usi diversi da quelli per i quali è stata autorizzata l'introduzione nel territorio nazionale.

DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2021, n.24

Art 3

Comma 3

Il posto di controllo frontaliero verifica che **le condizioni contenute nell'autorizzazione** di cui al comma 2 siano rispettate e procede al rilascio di un documento veterinario di entrata **attraverso il sistema informativo del Ministero della salute.**

Comma 4

Le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, **non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 2017/625, per le quali, con atto delegato adottato dalla Commissione europea, sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione,** qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell'ambito delle attività di controllo cui sono preposti, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.

Art. 48 - Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere

La Commissione adotta conformemente all'articolo 144 atti delegati al fine di integrare il presente regolamento con riguardo ai casi e alle condizioni in cui le seguenti categorie di animali e di merci sono esenti dal disposto dell'articolo 47, e quando tale esenzione è giustificata:

- a) merci spedite come campioni commerciali o per esposizione in fiere, non destinate all'immissione in commercio;
- b) animali e merci destinati a scopi scientifici;
- c) merci, a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, che non vengono scaricate e sono destinate al consumo dell'equipaggio e dei passeggeri;
- d) merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate al loro impiego o consumo personale;
- e) piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio;
- f) animali da compagnia come definiti all'articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/429;
- g) merci che sono state sottoposte a un trattamento specifico e non superano le quantità che saranno stabilite in tali atti delegati;
- h) le categorie di animali o di merci che comportano un basso rischio o che non comportano alcun rischio specifico e per le quali, pertanto, non sono necessari controlli ai posti di controllo frontaliere.

DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2021, n.24

Art. 4 Designazione dei posti di controllo frontalieri, adeguamento e manutenzione delle strutture

Comma 1

La designazione, l'inserimento in elenco, la revoca e la sospensione dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo come definiti rispettivamente dagli articoli 3, paragrafo 38, 53, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 2017/625 sono attuate in conformità agli articoli da 59 a 64 del medesimo regolamento e ai relativi atti di esecuzione della Commissione europea.

Comma 2

È fatto obbligo agli enti gestori e alle società concessionarie dei porti e degli aeroporti sedi di posti di controllo frontalieri, di individuare e mettere a disposizione, negli ambiti circoscrizionali di propria competenza, le aree e i locali demaniali strumentali all'esercizio delle funzioni di sanità pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, resi adeguatamente idonei e attrezzati all'uso secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente

DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2021, n.24

Art. 5 Sanzioni

Comma 1

Chiunque introduce nel territorio nazionale animali e merci di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, senza sottoporli ai prescritti controlli veterinari presso i competenti posti di controllo frontaliere è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita.

Comma 2

Chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti il transito di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 4, definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea in applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 2017/625, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.165 a euro 30.988 per ciascuna partita.

Comma 3

Chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo delle partite di animali e merci fino alla destinazione finale definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea in applicazione dell'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2017/625, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita.

DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2021, n.24

Art 5

Comma 4

Chiunque viola le prescrizioni impartite dal posto di controllo frontaliere ai sensi dell'articolo 138 del regolamento (UE) n. 2017/625, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.750 a euro 46.485 per ciascuna partita.

Comma 5

La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 517 a euro 3.100.

Comma 6

Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.

DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 2021, n.24

Art. 6

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80.

Art. 7.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Disposizioni finali

1. Con decreto del Ministro della salute possono essere adottate le modalità tecniche per l'organizzazione delle attività di controllo dei posti di controllo frontaliери.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 2021

Partite arrivate al PCF di Ravenna dal 22/03/21 al 31/05/21

MACRO CATEGORIA	TOT. KG IMPORTATI	TOT. N° PARTITE
ADDITIVI AD USO UMANO	48.630,00	4
ADDITIVI PER MANGIMI	40.839.767,00	34
ALIMENTI COMPOSTI	95.019,26	12
ALIMENTI VEGETALI	603.589.435,70	926
BEVANDE ALCOLICHE	115.974,10	18
BEVANDE ANALCOLICHE	150.529,10	20
INTEGRATORI	14.093,20	12
MANGIME DI ORIGINE VEGETALE	231.001.165,99	41
MANGIMI MINERALI	4.086.200,00	5
MINERALI AD USO UMANO	522.605,40	10
MOCA	15.742.809,16	544
PRODOTTI DELLA PESCA, MOLLUSCHI E CROSTACEI	43.300,00	3
PRODOTTI INTERMEDI	191,20	3
PRODOTTI USO TECNICO	70.717,12	7
SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE	102.850,00	5
		1.644

Campionamenti PCF di Ravenna al 31/05/21

N°	DESCRIZIONE MERCE	ORIGINE	QUANTITA'	CAMPIONAMENTO	RICERCA	ESITO
1	ANELLI E TENTACOLI DI CALAMARI CONGELATI	INDIA	10.000,00	MONITORAGGIO	CADMIO	FAVOREVOLE
2				MONITORAGGIO	E 220 - E 228	FAVOREVOLE
3	ARANCE	EGITTO	24.000,00	ALLERTA	ANTIPARASSITARI (PESTICIDI)	FAVOREVOLE
4	ARANCE	EGITTO	24.000,00	ALLERTA	ANTIPARASSITARI (FITOFARMACI)	FAVOREVOLE
5	SEMI DI SESAMO	INDIA	18.500,00	ALLERTA	ANTIPARASSITARI (OSSIDO DI ETILENE)	FAVOREVOLE
6	PEPERONCINO FRANTUMATO	INDIA	9.900,00	CONTR. RAFF.	AFLATOSSINE	FAVOREVOLE
7	RISO BASMATI	PAKISTAN	25.000,00	ALLERTA	FITOFARMACI (234)	FAVOREVOLE
8	UVA SULTANINA	TURCHIA	25.000,00	CONTR. RAFF.	OCRATOSSINA A	FAVOREVOLE
9	UVA SULTANINA	TURCHIA	25.000,00	CONTR. RAFF.	OCRATOSSINA A	FAVOREVOLE
10	CRACKERS DI RISO	CINA	10.650,00	CONTR. RAFF.	OGM NON AUTORIZZATI	FAVOREVOLE
11	PATATE	EGITTO	106.650,00	ALLERTA	FITOFARMACI (PESTICIDE FOSTHIAZATE)	FAVOREVOLE
12	UVA SULTANINA	TURCHIA	10.000,00	CONTR. RAFF.	OCRATOSSINA A	FAVOREVOLE
13	TE' VERDE	CINA	59.414,40	CONTR. RAFF.	TOLFENPYRAD	FAVOREVOLE
14				CONTR. RAFF.	FITOFARMACI	FAVOREVOLE
15	UVA SULTANINA	TURCHIA	25.000,00	CONTR. RAFF.	OCRATOSSINA A	FAVOREVOLE
16	PEPERONCINO IN POLVERE	INDIA	9.990,00	ALLERTA	AFLATOSSINE	FAVOREVOLE
17	PISTACCHI SGUSCIATI	IRAN	10.000,00	CONTR. RAFF.	AFLATOSSINE	FAVOREVOLE
18	ARANCE	EGITTO	24.960,00	ALLERTA	FITOFARMACI (CLORPIRIFOS)	FAVOREVOLE
19	NOCE MOSCATA	INDONESIA	10.005,00	CONTR. RAFF.	AFLATOSSINE	FAVOREVOLE
20	PISTACCHI SGUSCIATI	TURCHIA	12.000,00	CONTR. RAFF.	AFLATOSSINE	FAVOREVOLE
21	ARANCE	EGITTO	49.920,00	ALLERTA	FITOFARMACI (CLORPIRIFOS)	FAVOREVOLE
22	FARINA DI OVINO	NUOVA ZELANDA	82.134,00	CONTR. RAFF.	MICROBIOLOGICO (SALMONELLA E ENTERIOBATTERIACEE)	FAVOREVOLE

PORT TERMINALI
TERMINI PORTUARI
CANTIERI NATURALI

1. PAVIA
 2. LEGNANO
 3. SIRMIONE
 4. GUSTO
 5. SERRAVALLE
 6. PAVIA
 7. LEGNANO
 8. SIRMIONE
 9. GUSTO
 10. SERRAVALLE

11. SERRAVALLE
 12. SERRAVALLE
 13. SERRAVALLE
 14. SERRAVALLE
 15. SERRAVALLE
 16. SERRAVALLE
 17. SERRAVALLE
 18. SERRAVALLE
 19. SERRAVALLE
 20. SERRAVALLE

21. SERRAVALLE
 22. SERRAVALLE
 23. SERRAVALLE
 24. SERRAVALLE
 25. SERRAVALLE
 26. SERRAVALLE
 27. SERRAVALLE
 28. SERRAVALLE
 29. SERRAVALLE
 30. SERRAVALLE

31. SERRAVALLE
 32. SERRAVALLE
 33. SERRAVALLE
 34. SERRAVALLE
 35. SERRAVALLE
 36. SERRAVALLE
 37. SERRAVALLE
 38. SERRAVALLE
 39. SERRAVALLE
 40. SERRAVALLE

41. SERRAVALLE
 42. SERRAVALLE
 43. SERRAVALLE
 44. SERRAVALLE
 45. SERRAVALLE
 46. SERRAVALLE
 47. SERRAVALLE
 48. SERRAVALLE
 49. SERRAVALLE
 50. SERRAVALLE

51. SERRAVALLE
 52. SERRAVALLE
 53. SERRAVALLE
 54. SERRAVALLE
 55. SERRAVALLE
 56. SERRAVALLE
 57. SERRAVALLE
 58. SERRAVALLE
 59. SERRAVALLE
 60. SERRAVALLE

61. SERRAVALLE
 62. SERRAVALLE
 63. SERRAVALLE
 64. SERRAVALLE
 65. SERRAVALLE
 66. SERRAVALLE
 67. SERRAVALLE
 68. SERRAVALLE
 69. SERRAVALLE
 70. SERRAVALLE

71. SERRAVALLE
 72. SERRAVALLE
 73. SERRAVALLE
 74. SERRAVALLE
 75. SERRAVALLE
 76. SERRAVALLE
 77. SERRAVALLE
 78. SERRAVALLE
 79. SERRAVALLE
 80. SERRAVALLE

81. SERRAVALLE
 82. SERRAVALLE
 83. SERRAVALLE
 84. SERRAVALLE
 85. SERRAVALLE
 86. SERRAVALLE
 87. SERRAVALLE
 88. SERRAVALLE
 89. SERRAVALLE
 90. SERRAVALLE

91. SERRAVALLE
 92. SERRAVALLE
 93. SERRAVALLE
 94. SERRAVALLE
 95. SERRAVALLE
 96. SERRAVALLE
 97. SERRAVALLE
 98. SERRAVALLE
 99. SERRAVALLE
 100. SERRAVALLE

STRATEGICAL PROJECTS / PROGETTI STRATEGICI
 A. Main container terminal / Nuovo terminal container
 B. Expansion area / Area di espansione
 C. LNG terminal / Terminal a deposito LNG
 D. Cruise terminal / Terminal crociera

The Port of Ravenna, the gateway to Northern Italy and Central Europe
 Il Porto di Ravenna, l'accesso al nord Italia e all'Europa centrale



Elenco degli atti delegati riguardanti i controlli all'importazione in applicazione dal 14 dicembre 2019 aggiornato al 3 giugno 2021

I regolamenti sono in ordine temporale

Categorie di prodotti da sottoporre a controllo presso i PCF – prodotti composti, paglia e fieno - Reg. (UE) 2019/478 - GU dell'UE L 82 del 25.3.2019 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0478&qid=1611143391760>);

Norme specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali sulla produzione di carni e per le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi - Reg.(UE) 2019/624 – GU dell'UE L 131 del 17/05/2019 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0624&qid=1611143499804>)

Condizioni per l'introduzione nell'UE di partite di determinati animali e merci destinate al consumo umano – Reg. (UE) 2019/625 – GU dell'UE L 131 del 17.5.2019(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0625-20190517&qid=1611143558110>);

Deroghe per la designazione dei Punti di Controllo e per i PCF – Reg. (UE) 2019/1012 – GU dell'UE L 165 del 21.06.2019(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1012&qid=1611143629442>);

Formazione del personale ai fini dell'esecuzione di determinati controlli fisici presso i PCF - Reg. (UE) 2019/1081 – GU dell'UE L 171 del 26.6.2019(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1081&qid=1611143723210>);

Norme sul Documento Sanitario Comune di Entrata – DSCE –che accompagna le partite di animali e merci fino alla loro destinazione - Reg. (UE) 2019/1602 - GU dell'UE L 250 del 30.9.2019(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1602&qid=1611143779026>);

Monitoraggio del trasporto e dell'arrivo delle partite- Reg. (UE) 2019/1666- GU dell'UE L 255 del 04.10.2019 e s.m.(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1666-20191004&qid=1611143859168>);

Reimportazioni – Reg. (UE) 2019/2074 - GU dell'UE L 316 del 06.12.2019; Reg. (UE) 2019/2098 GU dell'UE L 317 del 09.12.2019 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2074&qid=1611143930792>);

Casi di sospetta o accertata non conformità alle norme dell'Unione applicabili all'uso o ai residui di sostanze farmacologicamente attive autorizzate nei medicinali veterinari o come additivi per mangimi – Reg (UE) 2019/2090 GU dell'UE L 317 del 9 dicembre 2019(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2090&qid=1611144058992>)

Animali e merci esenti dai controlli ufficiali ai PCF -es. campioni commerciali, merci contenute nei bagagli dei viaggiatori a scopo personale, ecc. Reg. (UE) 2019/2122 - GU dell'UE L 321 del 12.12.2019 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2122&qid=1611144378763>)

Elenco degli atti delegati riguardanti i controlli all'importazione in applicazione dal 14 dicembre 2019 aggiornato al 3 giugno 2021

I regolamenti sono in ordine temporale

Casi e le condizioni in cui i controlli di identità e i controlli fisici su alcune merci possono essere eseguiti presso i punti di controllo e i controlli documentali possono essere eseguiti a distanza dai posti di controllo frontaliere – Reg(UE) 2019/2123 – GU dell'UE L321 del 12/12/2019(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2123&qid=1611144582938>)

Norme sui controlli in caso di transito, trasbordo ed inoltro a destinazione – Reg. (UE) 2019/2124 – GU dell'UE L 321 del 12. 12 .2019(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2124&qid=1611144662230>);

Controlli ufficiali specifici per alcune categorie di animali e merci, le misure da adottare in seguito all'esecuzione di tali controlli e alcune categorie di animali e di merci esenti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere – Reg(UE) 2019/2126 – GU dell'UE L321 del 12/12/2019(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2126&qid=1611144724316>)

Data di applicazione di alcune disposizioni delle direttive 91/496/CEE, 97/78/CE e 2000/29/CE del Consiglio – Reg(UE) 2019/2127 – GU dell'UE L321 del 12/12/2019(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2127&qid=1611144806267>)

Condizioni di importazione di lumache vive, prodotti composti e budelli – Reg.delegato 2021/573 modifica del Reg.delegato 2019/625 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0573&qid=1619101733633>)

Elenco degli atti di esecuzione riguardanti i controlli all'importazione in applicazione dal 14 dicembre 2019 aggiornati al 3 giugno I regolamenti sono in ordine temporale

Elenco dei Paesi terzi da cui è consentita l'introduzione nell'UE di animali e merci - Reg. (UE) 2019/626 – GU dell'UE L 131 del 17.5.2019 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0626-20201101&qid=1611149906813>);

Modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano – Reg(UE) 2019/627 GU dell'UE L 131 del 17.05.2019 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0627-20190517&qid=1611149984634>);

Modelli di certificati per importazione – Reg.(UE) 2019/628 – GU dell'UE L 131 del 17.5.2019 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R0628-20190517&qid=1611150046698>);

Modello standard di formulario da utilizzare nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri – Reg.(UE) 2019/723 GU dell'UE L 124 del 13.05.2019(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R0723&qid=1611150110700>);

Notifica preventiva delle partite in arrivo ai PCF – Reg. (UE) 2019/1013 – GU dell'UE L 165 del 21.06.2019(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1013&qid=1611150169612>);

Requisiti minimi strutture PCF - elenco dei PCF e Punti di Controllo – Reg. (UE) 2019/1014 - GU dell'UE L 165 del 21.06.2019 (che abroga Dec. 2001/812 e Dec. 2009/821) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1014&qid=1611150253050>)

Modifica Modelli Documenti Comuni di Entrata – Reg. (UE) 2019/1714 GU dell'UE L 261 del 14.10.2019 (Reg. non più in vigore)(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1714&qid=1611150481846>);

IMSOC – scambio di comunicazioni, assistenza amministrativa e collaborazione – Reg. (UE) 2019/1715 – GU dell'UE L 261 del 14.10.2019 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1715-20191014&qid=1611150544599>);

Elenco dei prodotti non di origine animale soggetti a controlli accresciuti – Reg. (UE) 2019/1793 GU dell'UE L 277 del 29.10.2019 (che abroga, tra gli altri il Reg (CE) n. 669/2009) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A02019R1793-20201026&qid=1611150592358>) e s.m.i. (Reg. (UE) 2020/625, Reg (UE) 2020/1540, Reg (UE) 2021/608);

Elenco degli atti di esecuzione riguardanti i controlli all'importazione in applicazione dal 14 dicembre 2019 aggiornati al 3 giugno I regolamenti sono in ordine temporale

Controlli ufficiali intensificati presso i PCF – Reg. (UE) 2019/1873 GU dell'UE L 289 del 08.11.2019(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1873&qid=1611150658020>);

Elenco animali e merci da controllare ai PCF - Reg.(UE) 2019/2007 – GU dell'UE L 312 del 3.12.2019(<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2007&qid=1611150748521>);

Frequenza minima dei controlli all'importazione - Reg. (UE) 2019/2129 GU dell'UE L 321 del 12.12.2019 (che abroga la Dec. 94/360) (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2129&qid=1611150857973>);

Controlli d'identità e fisici presso i Punti di Controllo- Dec. 2019/2130 – GU dell'UE L 321 del 12. 12 .2019 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R2130&qid=1611144858576>).

Modelli certificati sanitari determinate categorie animali e merci Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 GU L 442 del 30.12.2020 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2235&qid=1619700909504>) e s.m.i. (Reg.(UE) 2021/617; Reg.(UE) 2021/619)

Modelli di certificati sanitari partite animali acquatici e prodotti Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 GU L 442 del 30.12.2020 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R2236&qid=1619702772405>) e s.m.i. (Reg.(UE) 2021/617; Reg.(UE) 2021/619)

Elenco di Pesi terzi autorizzati - Reg.(UE) 2021/405 – GU dell'UE L 114 del 31.03.2021 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0405&qid=1619102320944>) e s.m.i. (Reg.(UE) 2021/606)

Integrazione per alcune categorie di merci (e modifica Dec. 275/2007)– Reg.(UE) 2021/630 - GU L 132 del 19.4.2021 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0630&qid=1620223723145>)

Modalità di applicazione elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali [ABROGAZIONE Dec 2007/275] – Reg.(UE) 2021/632 - GU L 132 del 19.4.2021 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0632&qid=1620224197845>)

D.Lgs 28/93

Nuovo D.Lgs 23/21

Procedura di Registrazione all'UVAC	Inserimento nel Sistema SINTESIS, previa acquisizione di Parere AUSL, iscrizione alla Camera di commercio, timbro firma e marca da bollo e rilascio all'operatore	Propedeutica alla segnalazione di arrivo Viene inserita nel sistema SINTESIS al solo scopo di promemoria, non sono più necessarie le marche da bollo, la mancata registrazione non è più sanzionabile.
Segnalazione	Veniva definita Prenotifica e i tempi: nelle ventiquattro ore precedenti l'arrivo per le partite di animali e con almeno un giorno feriale di anticipo per l'arrivo delle partite di merci	La Segnalazione deve essere effettuata all'UVAC e all'AUSL con la stessa tempistica del 28/93: nelle ventiquattro ore precedenti l'arrivo per le partite di animali e con almeno un giorno feriale di anticipo per l'arrivo delle partite di merci La mancata segnalazione continua ad essere sanzionabile.
Segnalazione	Non dovevano essere prenotificati gli equidi registrati	Non è più prevista la deroga per equidi registrati, che pertanto debbono essere segnalati Solamente i cavalli registrati introdotti per partecipare ad eventi sportivi e culturali non devono essere segnalati.

Controlli Intensificati	In caso di allerta, venivano controllate e poste in vincolo le successive 5 partite della stessa tipologia e origine.	Verranno controllate e poste in vincolo le successive 2 partite della stessa tipologia e origine. Qualora il sospetto derivi da informazioni disponibili all'UVAC ma non derivanti da allerta il controllo verrà effettuato su una sola partita .
Rispedizione	A seguito di Nulla Osta dello SM	Senza Nulla Osta dello S.M. ma comunicazione da parte del Ministero della salute allo S.M. tramite AAC* col fine del tracciamento. *Administrative Assistance and Cooperation System (AAC System) Per gli animali attraverso TRACES con la compilazione della parte terza del certificato in carico all'ASL
NON CONFORMITÀ rischio grave	Tramite Ambasciata	Tramite RASFF per prodotti (non per animali)
NON CONFORMITÀ Rischio non grave	Tramite Ambasciata	Tramite AAC

Controperizia	Reg. 882	Art 3, comma 3 Dlvo 23/2021 in applicazione Art. 35 del Reg. 2017/625
Concetto di Partita	Nella prenotazione non obbligatorio indicare targa del mezzo	Poiché il mezzo di trasporto contribuisce alla definizione del concetto di partita , sarebbe opportuno raccomandare progressivamente di inserire nella segnalazione il tipo di mezzo e il suo identificativo (targa).

Sanzioni	Mancata Registrazione: sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.549,37 a € 20.658,28	Mancata registrazione: Non è più prevista sanzione
Sanzioni	Mancata Prenotifica: sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,45 a € 1.549,37 per ogni singolo obbligo violato	Mancata Segnalazione: sanzione amministrativa pecuniaria da 726 euro a 2.178 euro per ogni singolo obbligo violato.
Sanzioni	Non Osservanza Obblighi	L'operatore che non ottempera alle disposizioni impartite dagli uffici veterinari per gli adempimenti comunitari o dall'azienda sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625, è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro per ogni singolo obbligo violato



Grazie per l'attenzione